

La mera emissione della richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione dell'illecito ex D.Lgs. 231/2001.

Nota a Cass. Pen., Sez. IV, 31/01/2022, n. 3287.

A cura di: Avv. Dario Quaranta

La massima.

“In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione dell'illecito amministrativo” (Massima non ufficiale). (Cass. Pen., Sez. IV, 31/01/2022, n. 3287).

Il caso.

Il Tribunale di Gorizia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di una s.r.l. per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25 *septies*, comma 3, D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di lesioni colpose commesso dall'amministratore unico della società.

In particolare, il Tribunale rilevava come la prescrizione dell'illecito si sarebbe interrotta a seguito della contestazione dell'illecito amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, in combinato disposto con l'art. 59, D.Lgs. 231/2001.

Tuttavia, i Giudici di merito evidenziavano come gli effetti della ridetta interruzione si sarebbero prodotti non già con la mera emissione della richiesta di rinvio a giudizio, bensì soltanto a seguito della formale notificazione della contestazione, dovendo applicarsi nei confronti dell'ente il regime interruttivo di stampo civilistico. Sul punto, veniva richiamato anche un precedente di legittimità¹.

Nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio veniva notificato oltre il termine di 5 anni e pertanto l'illecito contestato all'ente incolpato, secondo il Giudice di prime cure, doveva considerarsi ormai prescritto.

Proponeva ricorso avverso la sentenza il Procuratore Generale, osservando come l'orientamento maggioritario, diversamente, abbia ripetutamente ritenuto operante l'atto interruttivo già a seguito della semplice emissione del rinvio a giudizio.

La motivazione.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendolo fondato, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Gorizia.

I Giudici osservano come l'orientamento richiamato dal Giudice di primo grado è da ritenersi ormai isolato; a tale indirizzo, infatti, se ne contrappone un altro, più recente e ormai costante, a mente del quale la mera emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito ex art. 59 del Decreto 231, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Tale orientamento si giustifica alla luce della *ratio* sottesa all'istituto dell'interruzione della prescrizione, posta a tutela della pretesa punitiva dello Stato; pertanto, il relativo regime deve essere lo stesso previsto per l'imputato, che coincide con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo indipendente dalla sua notificazione.

¹ Cass. Pen., Sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 18257.

Sulla scorta di tali premesse, nel caso concreto, ad avviso dei Giudici, l'illecito non poteva dirsi prescritto; ciò che giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Brevi note.

La sentenza che si commenta, aderendo all'orientamento maggioritario, non ha confutato le argomentazioni espresse dall'isolato pronunciamento richiamato dal Tribunale di Gorizia.

La pronuncia richiamata dal Giudice di prime cure per sostenere la tardività dell'atto interruttivo, invero, prende le mosse da un dato normativo, segnatamente dalla L. n. 300/2000, art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) alla cui lettera r) espressamente dispone: "*prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile*".

La *voluntas legis* ha trovato adeguato riscontro nell'art. 22 del Decreto 231, ove l'istituto della prescrizione viene disciplinato in modo completamente diverso rispetto alle previsioni contenute nel codice penale; ed infatti, si sostiene che la prescrizione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto 231 ricalchi in buona misura la disciplina civilistica.

Pertanto, l'affermazione circa la necessaria coincidenza tra la disciplina interruttiva prevista nel Decreto 231 e quella prevista per l'imputato-persona fisica, sembrerebbe contrastare da un lato con il dato normativo, e dall'altro lato con i principi di autonomia della responsabilità dell'ente e con la regola dell'estensione al processo agli enti (in via sussidiaria) delle sole norme processuali, e non anche di quelle sostanziali.

A meno di non voler considerare, una volta per tutte, la responsabilità dell'ente come una vera e propria responsabilità penale.